Camera di Commercio
Cagliari - Oristano

Camera di Commercio Cagliari-Oristano

Calendario della procedura di rinnovo del

Consiglio Camerale

2025-2030

I TERMINI

03.06.2025

Il Presidente della Camera di Commercio avvia la procedura per il rinnovo del Consiglio Camerale curando la pubblicazione dell'Avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale (articolo 2, comma 1 del D.M. n. 156/2011).

14.07.2025 **Termine perentorio**
ovvero **entro e non oltre 40 giorni** dalla pubblicazione dell'Avviso

Le Organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e le Associazioni dei consumatori e degli utenti fanno pervenire alla Camera di Commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente le informazioni sul grado della loro rappresentatività e i dati specificati dalla normativa di riferimento (articolo 2 e 3 del D.M. n. 156/2011).

Nel caso in cui dati e documenti non sono regolari il responsabile del procedimento invita alla regolarizzazione che deve pervenire entro **il termine perentorio di giorni 10 dalla richiesta** (articolo 5 comma 1 del D.M. n. 156/2011)

13.08.2025* **(Data stimata)**

ovvero **entro 30 giorni** dalla presentazione della documentazione da parte delle Organizzazioni/Associazioni che intendono concorrere alla procedura.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio trasmette al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti regolarmente acquisiti (articolo 5, comma 3 del D.M. 156/2011).

*circolare MISE n. 39517 del 7.03.2014

12.09.2025 **(Data stimata)**

il Presidente della Giunta regionale, rilevato il grado di rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore:

- individua le Organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni che designano i componenti nel Consiglio Camerale, nonché il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa;
- determina a quale Organizzazione sindacale o Associazione dei consumatori e degli utenti, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;
- notifica tali determinazioni a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e Associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
- richiede al Presidente della consulta provinciale il nominativo designato in seno al consiglio della Camera di commercio (articolo 9, comma 1 D.M. 156/2011).

13.10.2025 (Data stimata)

rectius, entro 30 gg. dalle notifiche del Presidente della Giunta Regionale

Le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le Associazioni dei consumatori e degli utenti, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Camera relativamente al rappresentante dei liberi professionisti*, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza (articolo 10 comma 1 del D.M. 156/2011).

*Il rappresentante dei liberi professionisti sarà designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio (articolo 10, comma 6 della Legge 580/1993).

Il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge 580/1993,

- provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare a tutti gli interessati, alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle Associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla Camera di Commercio e al Ministero dello sviluppo economico
- stabilisce la data di insediamento del Consiglio Camerale
- pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della Legge 580/1993 (articolo 10 D.M. 156/2011)

Dicembre 2025*

(Data stimata)

- **Insediamento nuovo Consiglio**
- **Nomina del Presidente** (deve essere eletto entro 30 gg con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio con la maggioranza dei componenti del Consiglio in terza votazione. Qualora non si raggiunga la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti – articolo 16 della L. 580/1993)

*Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della Legge del 12 dicembre 2002, n. 273 «*In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza*»

Nella riunione immediatamente successiva a quella di nomina del Presidente

Il Consiglio, con votazione a scrutinio segreto, **nomina la Giunta (composta da: Presidente + 7 membri*)** (Art. 12 D.M. n. 156/2011)

*Il D.Lgs. n. 219/2016 ha modificato l'art. 14 della L. n. 580/1993 stabilendo che la Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a 7 per le Camere con oltre 80.000 imprese. Lo stesso decreto ha stabilito che il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta